



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 09/08/2024

Numero Registro Dipartimento 1572

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11792 DEL 09/08/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA SOCIETA'
“FARMACIA EVOLI DEI DOTTORI MARIA BRUZZI' E STEFANO D'AGOSTINO S.R.L.” IN
“FARMACIA G. MOSCATI SRL DEI DOTT.RI BRUZZI' – D'AGOSTINO – IENTILE” - TITOLARE
DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO IONIO (RC).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022";
- il Regolamento Regionale nr. 15/2023 recante "Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022" approvato con DGR n. 717 del 15 dicembre 2023;
- il D.D.G. n. 19931 del 21 dicembre 2023, rettificato con D.D.G. n. 19966 del 21 dicembre 2023, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 578 del 26 ottobre 2023 – Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361 del 19/12/2023 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026";
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 ed il successivo D.P.G.R. n. 101 del 15 dicembre 2023 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-**CHE** a seguito del decesso del dott. Evoli Nicolino, farmacista, avvenuto in Locri (RC) il giorno 24 gennaio 2013, con decreto dirigenziale n. 5850 del 16 aprile 2013 si è provveduto ad autorizzare gli eredi del defunto, successibili a tenore di legge, alla gestione provvisoria ereditaria della sede farmaceutica del Comune di Sant'Ilario dello Ionio (RC) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in Viale Aldo Moro n. 7 - già di titolarità del *de cuius* in virtù di decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria n. 2164 del 10 luglio 1962 - con la denominazione "*Farmacia Eredi Dr. Evoli Nicola*" per un periodo di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione, sotto la direzione tecnica di farmacista regolarmente iscritto all'Albo professionale;

-**CHE** da testamento olografo redatto in data 15 ottobre 2012 dal dott. Evoli Nicolino, ricevuto dal notaio dott. Francesco Paderni da Locri il giorno 10 luglio 2014 e pubblicato, su richiesta della dott.ssa Bruzzi Maria, con atto di "Deposito e Pubblicazione di Testamento Olografo" per medesimo notaio, Repertorio n. 3125, Raccolta n. 1896, registrato a Locri il 15 luglio 2014 al n. 1917 Serie 1T, risultava erede universale della farmacia "*Evoli Nicolino*" sita nel Comune di Sant'Ilario dello Ionio, Viale Aldo Moro n. 7, la nipote del defunto, dott.ssa Bruzzi Maria;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 10153 del 13 agosto 2014 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Sant'Ilario dello Ionio (RC), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in Viale Aldo Moro n. 7, dalla gestione ereditaria "*Farmacia Eredi Dr. Evoli Nicola*" in capo alla dott.ssa Bruzzi Maria, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale, sotto forma di impresa individuale con la denominazione "*Farmacia Evoli della dott.ssa Bruzzi Maria*";

- **CHE** il giorno 11 agosto 2020 in Locri (RC), con atto pubblico per notaio dott. Francesco Paderni, Repertorio n. 9.758, Raccolta n. 6.035, registrato a Locri in data 12 agosto 2020 al n. 1605 Serie 1T, la dott.ssa. Bruzzi Maria ed il dott. D'Agostino Stefano, entrambi farmacisti, hanno costituito una società a responsabilità limitata avente denominazione sociale "*Farmacia Evoli dei Dottori Maria Bruzzi e Stefano D'Agostino S.r.l.*" e per oggetto sociale esclusivo l'esercizio e la gestione di farmacie, ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge 362/1991 come modificata dalla legge 124/2017;

-**CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Evoli dei Dottori Maria Bruzzi e Stefano D'Agostino S.r.l.*", pari ad euro 10.000,00, risultava assunto e sottoscritto dai soci come segue:

- dal socio Bruzzi Maria per nominali euro 8.000,00, pari all'80% del capitale sociale;
- dal socio D'Agostino Stefano per nominali euro 2.000,00, pari al 20% del capitale sociale;

-**CHE** il socio dott.ssa Bruzzi Maria, a completa liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta ha conferito nella società "*Farmacia Evoli dei Dottori Maria Bruzzi e Stefano D'Agostino S.r.l.*", che a mezzo del proprio legale rappresentante ha accettato, la titolarità ed il diritto di esercizio dell'omonima sede farmaceutica del Comune di Sant'Ilario dello Ionio (RC) nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in Viale Aldo Moro n. 7, avente ad oggetto l'attività di farmacia, già gestita sotto forma di impresa individuale e di propria titolarità in virtù di decreto dirigenziale n. 10153 del 13 agosto 2014, sottoponendo il suddetto conferimento di azienda alla condizione sospensiva non retroattiva consistente nel rilascio, e successiva notificazione, del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 12462 del 27 novembre 2020 si è provveduto a riconoscere ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Sant'Ilario dello Ionio (RC) nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in Viale Aldo Moro n. 7, dalla dott.ssa Bruzzi Maria in capo alla società a responsabilità limitata già corrente sotto la denominazione sociale "*Farmacia Evoli dei Dottori Maria Bruzzi e Stefano D'Agostino S.r.l.*" avente già come unici soci la dott.ssa Bruzzi Maria ed il dott. D'Agostino Stefano, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Bruzzi Maria, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

-**CHE** con nota del 6 febbraio 2023, trasmessa a mezzo PEC del 7 febbraio 2023, conservata in atti, la dott.ssa Bruzzi Maria, in qualità di socio e legale rappresentante della società "*Farmacia Evoli dei Dottori Maria Bruzzi e Stefano D'Agostino S.r.l.*", avente già sede legale nel Comune di Sant'Ilario dello Ionio (RC), Viale Aldo Moro n. 7, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di aumento di capitale sociale, nella compagine della suddetta società, come in appresso meglio dettagliato;

-CHE il giorno 12 dicembre 2022, in Villa San Giovanni (RC), come evincesi dal verbale di assemblea a rogito notaio dott. Stefano Paderni, Repertorio n. 10.374, Raccolta n. 6.592, registrato a Locri (RC) in data 13 dicembre 2022 al n. 3274 Serie 1T, si è riunita l'assemblea dei soci della società "*Farmacia Evoli dei Dottori Maria Bruzzi e Stefano D'Agostino S.r.l.*", validamente costituita in forma totalitaria, che ha deliberato:

- di aumentare a pagamento in via inscindibile il capitale sociale, dall'importo di euro 10.000,00 sino all'importo di euro 16.000,00, mediante offerta delle quote di partecipazione di nuova emissione ai soci in proporzione della rispettiva partecipazione posseduta;
- subordinatamente alla sottoscrizione e all'esecuzione del predetto aumento, di aumentare a titolo oneroso ed in via inscindibile il capitale sociale da euro 16.000,00 sino ad euro 40.000,00 e pertanto di euro 24.000,00, da offrire in sottoscrizione esclusivamente a terzi, ed in particolare destinato al dott. Ientile Agostino, farmacista, con sovrapprezzo;

-CHE il socio Bruzzi Maria ha rinunciato a sottoscrivere l'aumento mentre il socio D'Agostino Stefano ha sottoscritto sia la parte di aumento allo stesso proporzionalmente spettante, sia la parte non sottoscritta dall'altro socio e pertanto una quota di nominali euro 6.000,00 e liberato integralmente tale sottoscrizione a mezzo compensazione con la riserva di capitale per un corrispondente importo;

-CHE il deliberato primo aumento di capitale a titolo oneroso inscindibile è stato integralmente collocato a favore del socio D'Agostino Stefano e che pertanto il capitale sociale della società "*Farmacia Evoli dei Dottori Maria Bruzzi e Stefano D'Agostino S.r.l.*", pari ad euro 16.000,00, risultava così ripartito tra i soci:

- Bruzzi Maria, titolare di una quota di nominali euro 8.000,00, pari al 50% del capitale sociale;
- D'Agostino Stefano, titolare di una quota di nominali euro 8.000,00, pari al 50% del capitale sociale;

-CHE il deliberato secondo aumento di capitale sociale a titolo oneroso inscindibile è stato integralmente sottoscritto dal dott. Ientile Agostino, farmacista, per un importo di euro 24.000,00 e che lo stesso ha liberato la quota del 25% di quanto sottoscritto, e pertanto per euro 6.000,00 ed ha versato integralmente il sovrapprezzo;

-CHE a seguito dei suddetti aumenti il capitale sociale della società "*Farmacia Evoli dei Dottori Maria Bruzzi e Stefano D'Agostino S.r.l.*", pari ad euro 40.000,00, integralmente sottoscritto e versato per euro 22.000,00, risultava ripartito tra i soci nel modo seguente:

- Bruzzi Maria, titolare di una quota di nominali euro 8.000,00, integralmente versata, pari al 20% dell'intero capitale sociale;
- D'Agostino Stefano, titolare di una quota di nominali euro 8.000,00, integralmente versata, pari al 20% dell'intero capitale sociale;
- Ientile Agostino, titolare di una quota di nominali euro 24.000,00, pari al 60% dell'intero capitale sociale, versata per euro 6.000,00;

-CHE con decreto dirigenziale n. 6498 del 12 maggio 2023 si è provveduto a prendere atto della variazione intervenuta, a seguito di aumento di capitale sociale, nella compagine della società "*Farmacia Evoli dei Dottori Maria Bruzzi e Stefano D'Agostino S.r.l.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Sant'Ilario dello Ionio (RC) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in Viale Aldo Moro n. 7, avente già quali unici soci la dott.ssa Bruzzi Maria, il dott. D'Agostino Stefano ed il sig. Ientile Agostino, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Bruzzi Maria, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

-CHE con nota del 17 maggio 2024, trasmessa a mezzo PEC del 3 luglio 2024, successivamente integrata con nota dell'8 luglio 2024, trasmessa a mezzo PEC di pari data, conservate in atti, la dott.ssa Bruzzi Maria, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "*Farmacia G. Moscati S.r.l. dei Dott.ri Bruzzi, D'Agostino - Ientile*", avente sede legale nel Comune di Sant'Ilario dello Ionio (RC), Via Nazionale snc, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., la modifica della denominazione sociale della società da "*Farmacia Evoli dei Dottori Maria Bruzzi e Stefano D'Agostino S.r.l.*" in "*Farmacia G. Moscati S.r.l. dei Dott.ri Bruzzi, D'Agostino - Ientile*", come in appresso meglio dettagliato;

-CHE il giorno 19 marzo 2024, in Locri (RC), come evincesi dal verbale di assemblea a rogito notaio dott. Stefano Paderni, Repertorio n. 13.879, Raccolta n. 8.935, registrato a Locri (RC) in data 29 marzo 2024 al n. 871 Serie 1T, si è riunita l'assemblea dei soci della società "*Farmacia Evoli dei Dottori Maria Bruzzi e Stefano D'Agostino S.r.l.*", in forma abbreviata "*Farmacia Evoli S.r.l.*", validamente costituita in forma totalitaria, ha deliberato di modificare la denominazione sociale della società da "*Farmacia Evoli dei Dottori Maria Bruzzi e Stefano D'Agostino S.r.l.*" a

"Farmacia G. Moscati S.r.l. dei Dott.ri Bruzzi – D'Agostino – Ientile", in forma abbreviata *"Farmacia G. Moscati S.r.l."*, approvando il nuovo testo dello statuto sociale coordinato con la deliberata modifica della denominazione sociale;

-CHE il capitale sociale della società *"Farmacia G. Moscati S.r.l. dei Dott.ri Bruzzi – D'Agostino – Ientile"*, pari ad euro 40.000,00 e diviso di quote, integralmente sottoscritto e versato per euro 22.000,00, all'attualità risulta ripartito tra i soci nel modo seguente:

- Bruzzi Maria, titolare di una quota di nominali euro 8.000,00, integralmente versata, pari al 20% dell'intero capitale sociale;
- D'Agostino Stefano, titolare di una quota di nominali euro 8.000,00, integralmente versata, pari al 20% dell'intero capitale sociale;
- Ientile Agostino, titolare di una quota di nominali euro 24.000,00, pari al 60% dell'intero capitale sociale, versata per euro 6.000,00;

-CHE la società *"Farmacia G. Moscati S.r.l. dei Dott.ri Bruzzi – D'Agostino – Ientile"* ha per oggetto sociale esclusivo l'esercizio e la gestione di farmacie, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-CHE ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. l'incarico di direttore responsabile della conduzione tecnico-professionale della farmacia della società *"Farmacia G. Moscati S.r.l. dei Dott.ri Bruzzi – D'Agostino – Ientile"* resta affidato alla dott.ssa Bruzzi Maria, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

- CHE sono rimaste invariate la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a *"Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie"*, in cui si osserva: *"(....) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (....) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (....)"*;

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa a mezzo PEC del 4 luglio 2024, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società *"Farmacia G. Moscati S.r.l. dei Dott.ri Bruzzi – D'Agostino – Ientile"*, attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società *"Farmacia G. Moscati S.r.l. dei Dott.ri Bruzzi – D'Agostino – Ientile"*, attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società *"Farmacia G. Moscati S.r.l. dei Dott.ri Bruzzi – D'Agostino – Ientile"*, attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0075754_20240708 del 08/07/2024, relativa alla società *"Farmacia G. Moscati S.r.l. dei Dott.ri Bruzzi – D'Agostino – Ientile"*, effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della modifica della denominazione sociale della società "*Farmacia Evoli dei Dottori Maria Bruzzi e Stefano D'Agostino S.r.l.*", in "*Farmacia G. Moscati S.r.l. dei Dott.ri Bruzzi – D'Agostino – Ientile*", in forma abbreviata "*Farmacia G. Moscati S.r.l.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Sant'Ilario dello Ionio (RC) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in Viale Aldo Moro n. 7, avente all'attualità quali unici soci i dottori Bruzzi Maria, D'Agostino Stefano e Ientile Agostino, tutti farmacisti, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Bruzzi Maria, regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0075754_20240708 del 08/07/2024, relativa alla società "*Farmacia G. Moscati S.r.l. dei Dott.ri Bruzzi – D'Agostino – Ientile*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Sant'Ilario dello Ionio (Rc), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SCARPELLI RITA FRANCESCA

(con firma digitale)